



I TAVOLI DELLA FISCALITÀ D'IMPRESA DI UNINDUSTRIA

IL NUOVO IPERAMMORTAMENTO

CONVEGNO
2 LUGLIO 2026
ORE 15:30 - 17.30

IL CONCORSO DI PIÙ MISURE DI AIUTO E LA CUMULABILITÀ DELL'IPERAMMORTAMENTO CON ALTRE MISURE DI AIUTO

AVV. GABRIELE ESCALAR
ESCALAR E ASSOCIATI

**IL CONCORSO DI PIÙ MISURE DI AIUTO È
DISCIPLINATO DALLE SINGOLE LEGGI**

- ▶ L'esecuzione di un investimento può soddisfare, al contempo, i presupposti di applicabilità di due o più distinte misure di aiuto.
- ▶ Poiché nella normativa nazionale italiana manca un principio generale di sistema che disciplini in maniera uniforme il concorso di più misure di aiuto per uno stesso investimento sono le disposizioni di legge che li prevedono che devono definire i criteri per disciplinare tale concorso.
- ▶ Tali disposizioni prevedono fondamentalmente tre distinti criteri per disciplinare il concorso di aiuti e cioè quello di non cumulabilità, di cumulabilità con divieto di doppio finanziamento e di cumulabilità con nettizzazione.

IL DIVIETO DI CUMULO

- ▶ Un primo criterio è quello che esclude la cumulabilità delle misure di aiuto non consentendo di fruire di più misure di aiuto per il costo di un medesimo investimento.
- ▶ Il criterio adottato per risolvere il concorso fra il credito d'imposta Transizione 5.0 e il credito d'imposta Transizione 4.0 è quello del divieto di cumulo in quanto il comma 18 dell'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 prevede che *“non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*.

LA CUMULABILITÀ CON DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

- ▶ Un secondo criterio di risoluzione del concorso è quello della cumulabilità con il divieto del doppio finanziamento e cioè il divieto di fruire di due o più misure di aiuto per un importo superiore a quello del costo.
- ▶ Tale divieto è stato previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza per disciplinare il concorso di misure di aiuto PNR e misure di aiuto non PNR.
- ▶ Tale disposizione statuisce infatti che *“il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione”* e che *“i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”*.

- ▶ Il criterio utilizzato per risolvere il concorso di più misure di aiuto per quanto attiene al credito d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 è quello del cumulo con divieto di doppio finanziamento ovvero di finanziamento non superiore al costo.
- ▶ Il comma 1059 dell'art. 1 della legge del 30/12/2020 n. 178 stabilisce infatti che il credito transizione 4.0 *“è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, **non porti al superamento del costo sostenuto**”*.
- ▶ Il comma 18 dell'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 allo stesso modo stabilisce che il credito d'imposta transizione 5.0 *«è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 13, ultimo periodo, **non porti al superamento del costo sostenuto**”*.

La Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 ha precisato che:

- ▶ - *“Il concetto di cumulo ..., si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo cumulate a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”.*
- ▶ - *“il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”.*
- ▶ - *“se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento, di cui è fatto sempre divieto”.*

- ▶ La SIMEST nella Circolare 1/394/PNRR/2021 *“Transizione Digitale ed Ecologica”* ha chiarito che *“la Delibera Quadro e le Circolari operative PNRR impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento” (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese), lasciando invece aperta la possibilità, per costi diversi o diverse quote parti del costo di uno stesso bene/progetto che non sono oggetto di sostegno da parte della misura del PNRR SIMEST/Fondo 394, di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie pubbliche”*.
- ▶ *“Per non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, le diverse risorse pubbliche (RRF, altre risorse europee e risorse nazionali) potranno cumularsi – laddove la specifica normativa applicabile lo consenta – a copertura di diversi costi di un progetto/investimento o di diverse quote parti del medesimo costo e, comunque, nei limiti del 100% del costo sostenuto (o eventuali altri derivanti dalla disciplina applicabile agli interventi in questione, anche in materia di aiuti di Stato)”*.

- ▶ L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, avente ad oggetto il credito d'imposta Transizione 4.0 ha analiticamente illustrato con quali modalità deve essere stabilito se sia stato superato rispettato il divieto di doppio finanziamento.
- ▶ In particolare, l'AdE ha precisato che, a questo fine, *“in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d'imposta, l'importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.*
- ▶ Pertanto *“occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovvero l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta (omissis).....se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d'imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.*

LA CUMULABILITÀ CON NETTIZZAZIONE

- ▶ Un terzo criterio per disciplinare il concorso di due più misure di aiuto per il costo di uno stesso investimento è costituito dal cumulo con nettizzazione.
- ▶ Secondo tale metodo il costo dell'investimento per il quale si è già fruito di un aiuto e si intende fruire di un secondo aiuto od un terzo aiuto deve essere determinato al netto della misura d'aiuto già fruita.
- ▶ Tale terzo criterio è stato introdotto dal comma 203 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le attività di ricerca e sviluppo, per le attività di innovazione tecnologica, per le attività di design e ideazione estetica e per le attività di innovazione tecnologica, laddove tale disposizione ha stabilito che *“il credito d'imposta assunto al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”*.

- ▶ Senonché tale metodo di risoluzione del concorso fra più misure di aiuto per uno stesso costo d'investimento è stato imprevedibilmente esteso in via analogica dal MIMIT anche al credito d'imposta Transizione 5.0.
- ▶ In particolare, il MIMIT ha sostenuto nella risposta del 21 febbraio 2025 8.6.D. che tale credito è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. **In tal senso, la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.**

- ▶ Tale indicazione è chiaramente in contrasto con il dettato del comma 18 dell'art. 38 del decreto-legge del 02/03/2024 n. 19 che disciplina la cumulabilità di tale credito d'imposta con gli altri crediti d'imposta.
- ▶ Ed infatti tale disposizione recita che il credito d'imposta transizione 5.0 *“è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 13, ultimo periodo, non **porti al superamento del costo sostenuto**”*.

- ▶ Inoltre, tale credito d'imposta è cumulabile subordinatamente al vincolo appena individuato con il credito per investimenti nella ZES per il Mezzogiorno-ZES unica e nella ZLS.
- ▶ Il criterio del cumulo con nettizzazione è ben più sfavorevole di quello del cumulo con divieto di doppio finanziamento in quanto, considerando un costo dell'investimento di 100 Euro e un primo aiuto del 60 per cento ed un secondo aiuto del 40 per cento tale criterio, consente di fruire di un aiuto di 60 Euro più un ulteriore aiuto del 40% di 40 e quindi di 16 Euro.

IL CRITERIO DI DISCIPLINA DEL CONCORSO PRESCELTO PER L'IPERAMMORTAMENTO

- ▶ Anche l'iperammortamento non è cumulabile con il credito d'imposta Transizione in forza dell'espresso disposto del comma 431 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
- ▶ Tale disposizione prevede infatti che la *“maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficino delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”* ovvero delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

- ▶ Tuttavia l'iperammortamento è cumulabile con altre misure di aiuto, ma soltanto per le quote di costo dell'investimento per le quali non si fruisca di altre misure di aiuto. Pertanto il costo dell'investimento deve essere assunto al netto di ogni altra misura di aiuto.
- ▶ Stabilisce infatti il comma 431 dell'art. 1 della legge del 30/12/2025 n. 199 che il *“beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto”* e **“la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili”**.

- ▶ Pertanto con tale disposizione è venuto meno il regime di piena cumulabilità dell'Iperammortamento con le altre misure di aiuto.
- ▶ Come infatti si ricorderà, L'AdE nella Circolare del 30/03/2017, n. 4, aveva precisato che *“per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, ... che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi”* e che *“in merito alla cumulabilità del beneficio in esame con altre misure di favore, ... che la maggiorazione del 40 per cento, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali”*.



Contatti



Sede di Roma

Via Enrico Tazzoli 6

00195 – Roma

Tel. +39 06 8739 0002
segreteriaroma@escalar.it



Sede di Milano

Via San Giovanni sul Muro 18

20121 – Milano

Tel. +39 02 4770 1904
segreteria milano@escalar.it